



REPUBBLICA ITALIANA

SENT. N. 33/2026

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE ABRUZZO

composta dai signori magistrati:

Bruno Domenico Tridico	Presidente
Stefano Grossi	Giudice Relatore
Gianpiero Madeo	Giudice

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nel giudizio n. 21120 iscritto sul conto giudiziale n. 27642, reso dall'agente contabile sig.ra Giusta Di Cristoforo del Comune di Roseto degli Abruzzi (TE) relativamente all'esercizio finanziario 2021, periodo 01.01.2021/31.12.2021.

Visto il conto giudiziale e gli altri documenti di causa.

Vista la relazione del Magistrato relatore, depositata in data 6 maggio 2025, che ha concluso per la pronuncia preliminare sull'ammissibilità del conto, reso in difformità dal modello 21 previsto dal d.p.r. 194/1996 e carente dei requisiti minimi essenziali e sull'eventuale obbligo di ripresentarlo.

Uditi, nella pubblica udienza del 28 gennaio 2026, il Consigliere relatore e il Pubblico Ministero nella persona del Sostituto Procuratore Generale Maria Stella Iacovelli.

Con l'assistenza del segretario di udienza Velia Volpe.

Considerato in

FATTO

Il giudizio riguarda il conto in epigrafe indicato, limitatamente alla verifica della sua ammissibilità, reso in difformità dal modello 21 previsto dal d.p.r. 194/1996 e carente dei requisiti minimi essenziali, e sull'eventuale obbligo di ripresentarlo, a seguito della disamina della documentazione depositata dalla sig. Giusta Di Cristoforo, funzionaria del Comune di Roseto degli Abruzzi (TE).

Con relazione di irregolarità del 6 maggio 2025 il magistrato relatore, dott. Andrea Liberati, dopo aver ricostruito la normativa di riferimento in materia di agenti contabili e, in particolar modo, quella relativa agli elementi essenziali che devono rinvenirsi nei documenti contabili da trasmettere alla Sezione giurisdizionale, nonché la giurisprudenza del giudice contabile in materia, relativamente al conto sopra indicato, ha sollevato al Collegio le criticità di seguito elencate:

il conto depositato appare non conforme al modello ministeriale e privo degli elementi essenziali, in quanto non è possibile evincere distintamente gli importi relativi alle operazioni di riscossione e versamento, giacché tali voci non sono riportate separatamente, ma aggregate in un'unica colonna priva di specifiche analitiche; conseguentemente non è quindi possibile individuare distintamente eventuali scostamenti. Il conto presenta evidenti difformità rispetto al contenuto minimo previsto dal modello 21 del d.p.r. 194/1996.

Con memoria del 16 settembre 2025 l'Ente comunale ha depositato la relata di notifica, avvenuta il 15 settembre 2025, della relazione irregolarità alla sig.ra Di Cristoforo.

Con successiva memoria del 24 novembre 2025 lo stesso Ente locale ha inoltrato: il conto servizi demografici 2021; copia delle ricevute bancarie e il registro diritti; copia della trasmissione del conto all'amministrazione; il conto giudiziale rettificato, ma non parificato. Ha concluso con la richiesta di ammissibilità del conto.

All'udienza del 28 gennaio 2026, il Pubblico Ministero ha concluso chiedendo che venga dichiarata l'inaammissibilità dei conti, rimettendosi comunque alle valutazioni del Collegio.

Assente in aula il contabile Giusta Di Cristoforo.

Ritenuto in

DIRITTO

Osserva il Collegio che il d.p.r. n. 194/1996, Regolamento per l'approvazione dei modelli di cui all'art. 114 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, concernente l'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, prevede per le attività di economo e di riscuotitore due distinti modelli di conto, con dati ed informazioni diversi in considerazione della diversa natura della gestione dei fondi pubblici.

Per il conto dell'economo è previsto il modello 23. Tale modello deve indicare l'anticipazione data all'economo e tutte le somme successivamente rimborsate allo stesso. A tale dato deve corrispondere l'entità complessiva delle somme pagate per i vari acquisti effettuati e riferiti ai vari buoni d'ordine emessi e delle somme non utilizzate, le quali dovranno essere versate in tesoreria al termine dell'esercizio.

Per l'agente contabile della riscossione, il d.p.r. n. 194/1996 ha previsto il modello 21. In tale modello devono essere indicate le generalità dell'agente contabile, il periodo durante il quale è stata svolta la gestione, il numero d'ordine dell'operazione svolta e gli estremi della riscossione, con specifica indicazione dei versamenti in tesoreria, annotando il numero di quietanza e il relativo importo, i totali e le eventuali note.

Nel conto in esame il Collegio rileva che il conto presenta evidenti difformità rispetto al contenuto minimo previsto dal modello 21 del d.p.r. 194/1996, così come prevedono in via generale l'art. 616 R.D. n. 827/1924, recante il regolamento di contabilità generale dello Stato (applicabile agli enti locali ex art. 93 del TUEL), e gli artt. 41 e 46 del Regolamento di contabilità del Comune di Roseto degli Abruzzi (TE). Secondo la giurisprudenza (cfr. C. Conti Sez. I n. 14/1985), ancorché redatto su modello irrituale in relazione all'art. 620 R.D. n. 827/1924, il conto che contenga comunque gli elementi richiesti dall'art. 616 del suddetto R.D. (scarico, resti, introiti, esito, rimanenze) risponde alle finalità cui è preordinato e può essere qualificato conto giudiziale con la conseguenza che, in seguito alla sua presentazione, viene incardinato il relativo giudizio innanzi alla Corte dei conti.

A tal proposito appare opportuno richiamare la sentenza n. 368/2021 della Sezione giurisdizionale Marche, con la quale è stato rilevato che “la giurisprudenza contabile (cfr. C. Conti, Sez. I, n. 14/1985)

ha affermato che il conto che contenga comunque gli elementi richiesti (carico, scarico, resti, introiti, esito, rimanenze), ancorché redatto su modello irrituale, risponde alle finalità cui è preordinato e può essere qualificato conto giudiziale, con la conseguenza che, in seguito alla sua presentazione, viene incardinato il relativo giudizio innanzi alla Corte dei conti.”.

Al contrario, la mancanza dell'elemento essenziale del carico/scarico (o di altro elemento essenziale) non consente la qualifica dell'atto in esame quale rendiconto, né, a maggior ragione, quale conto giudiziale in grado di incardinare il relativo giudizio avanti la Corte (Sezione giur. Piemonte 75/2018, Sezione giur. Sicilia 432/2020, 949/2021 e 1037/2021).

Osserva il Collegio che la relazione d'irregolarità, in via generale, ha indicato una serie di criticità in ordine alla gestione di cui in oggetto, che hanno trovato anche la sostanziale accettazione da parte del Comune di Roseto degli Abruzzi (IE). Tali criticità emergono per *tabulas* e non si prestano a margini di dubbio, delineando un quadro di irregolarità per alcuni aspetti della gestione di cui al conto giudiziale per cui è causa, i quali, comunque, non assurgono ad una condizione di gravi inadempienze.

Nella specie non è possibile evincere distintamente gli importi relativi alle operazioni di riscossione e versamento, giacché tali voci non sono riportate separatamente, ma aggregate in un'unica colonna priva di specifiche analitiche; conseguentemente non è quindi possibile individuare distintamente eventuali scostamenti e tutto ciò non consente la qualifica dell'atto in esame quale rendiconto, né, a maggior ragione, quale conto giudiziale in grado di incardinare il relativo giudizio avanti la Corte.

Osserva il Collegio, che la mancanza di alcuni elementi essenziali, per alcuni, nonché l'inattendibilità del periodo di esercizio della gestione, per altri, non consente la qualifica dell'atto in esame quale rendiconto, né, a maggior ragione, quale conto giudiziale in grado di incardinare il relativo giudizio avanti la Corte.

A parere del Collegio, non è quindi ammissibile, mancando uno degli elementi essenziali, un giudizio di conto su tale atto, erroneamente qualificato come “conto giudiziale”.

Ciò premesso, in considerazione di quanto osservato, il Collegio ritiene in via preliminare di non poter dichiarare ammissibile il giudizio in esame, in quanto il conto è stato presentato in difformità del modello

21 previsto dal d.p.r. n. 194/1996 e quelli versati in atti nel presente giudizio a rettifica dei precedenti non sono stati ritualmente depositati nel sistema SIRECO/GIUDICO.

Da ciò consegue la necessità di un nuovo deposito del conto nelle forme rituali, dopo previa parifica.

Nulla per le spese, stante la pronuncia in rito.

P.Q.M.

La Corte dei conti, sezione giurisdizionale regionale per l'Abruzzo, definitivamente pronunciando, dichiara il giudizio inammissibile.

Nulla per le spese.

Così deciso a L'Aquila, nella camera di consiglio del 28 gennaio 2026.

Il giudice estensore

Il Presidente

(Stefano Grossi)

(Bruno Domenico Tridico)

f.to digitalmente

f.to digitalmente

Depositato in segreteria il 04/02/2026

Il Direttore della segreteria

f.to Dott.ssa Antonella Lanzi